

Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO l'articolo 12 della la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed, in particolare, l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia" in tema di tracciabilità dei flussi finanziari:

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e in particolare l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2019, di riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019;

VISTA la direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019, per la formulazione delle previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022";



Tresidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio la Prof.ssa Elena Bonetti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla Prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, che conferisce l'incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità alla dott.ssa Paola Paduano, dirigente di prima fascia, del ruolo dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri e contestualmente la titolarità del centro di responsabilità n. 8 "pari opportunità" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che istituisce un Fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;

VISTO l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta "Convenzione di Istanbul", ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n.77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";

VISTA l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014;



Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere";

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, 11 marzo, 22 marzo recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19";



Tresidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che le Regioni "in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2";

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 che dispone che l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri della Salute già adottati in data 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e applicabili sull'intero territorio nazionale, come pure dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del Ministero della salute, di concerto col ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 che detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020:

VISTE le Circolari del Ministero dell'interno del 21 marzo 2020 e del 20 aprile 2020 n. 15350/117(2) aventi ad oggetto "Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Accoglienza donne vittime di violenza;

VISTA l'Ordinanza 18 aprile 2020, n. 664 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 2020, n. 105;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali;

CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure restrittive conseguentemente adottate incidono anche sull'operatività e l'accoglienza della Case Rifugio e dei Centri antiviolenza, che costituiscono un elemento determinante per il sostegno delle donne vittime di violenza e dei lori figli;



DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

RAVVISATE, quindi, la necessità e l'urgenza di sostenere con specifiche misure e con interventi immediati le Case rifugio e i Centri antiviolenza per far fronte all'emergenza da Covid-19;

VISTA la nota del 27 aprile 2020, prot. 2196, con la quale il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, nelle more dell'adozione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione nell'annualità 2020, invita il Capo Dipartimento per le pari opportunità a predisporre un Avviso pubblico "per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno alle misure adottate dalle Case rifugio e dai Centri Antiviolenza in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, quantificandone l'onere complessivo in ero 5.500.000,00;

PRESO ATTO della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, così come sopra quantificate, nell'ambito delle disponibilità di bilancio del C,d,R, 8 Dipartimento per le pari opportunità – esercizio finanziario 2020

DECRETA

Art. 1

- 1. E' approvato l'Avviso "per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno alle misure adottate dalle Case rifugio e dai Centri Antiviolenza in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19", allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
- 2. Sono altresì approvati gli allegati n. 1,2, 3 e 4 all'Avviso di cui al comma precedente, anch'essi allegati al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.
- 3. Le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso di cui al comma 1, pari ad euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila//00), sono individuate nell'ambito del Capitolo 496 Centro di Responsabilità n. 8 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 4. La dott.ssa Annaclaudia Servillo, dirigente di seconda fascia del ruolo dei Referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri, in servizio presso il Dipartimento per le pari opportunità, è nominata Responsabile Unico del Procedimento in relazione all'Avviso oggetto del presente decreto.

Roma lì, 29 aprile 2020

Cons. Paola Paduano